Estratto Piano delle Regole del PGT di Oltrona di San Mamette

(DCC n. 25 del 17/07/2013; BURL SAC n. 52 del 27/12/2013)

Art. 41 – Parco locale di interesse sovra comunale "Sorgenti del torrente Lura"

Nelle tavole a corredo del P.G.T. è individua con apposita simbologia il perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) denominato "Parco delle Sorgenti del Torrente Lura", istituito ai sensi dell'art. 34 della L.R. 30 novembre 1983 n° 86 e successive modificazioni.
Il vincolo di Parco Locale di Interesse Sovracomunale, di natura urbanistica ed ambientale, va ad integrare la disciplina dei diversi ambiti in esso ricompresi, non modificandone la destinazione funzionale.
Obiettivo primario del Parco è la conservazione e la ricostituzione dell'ambiente fluviale del Torrente Lura e delle aree agricole-boscate del suo intorno, con finalità sia paesistico-naturalistiche, sia ricreativo-fruitive.
Costituisce per la porzione inserita nel territorio comunale ambito ad elevata valenza ecologica essendo totalmente ricompreso negli elementi costitutivi fondamentali della rete ecologica provinciale.
Le azioni di tutela saranno inoltre collegate alla riqualificazione del sistema dei sentieri, alla valorizzazione degli elementi storici, architettonici e alla riduzione del rischio idraulico.

Art. 36 - Areali agro naturali

Come illustrato nel documento di piano il tema del paesaggio costituisce uno dei capisaldi del Pgt del comune di Oltrona di San Mamette assieme alla tutela e alla salvaguardia delle valenze ecologico-ambientali espresse dalle porzioni di territorio comunale ancora preziosamente preservate da fenomeni urbanizzativi.
Sulla scorta dell'impianto categoriale sopra definito in coerenza con la lr 12/2005, con la convenzione europea del paesaggio e con la previsione della lr 27/2011, secondo la quale il suolo agro naturale ha natura di bene comune in ragione dei servizi ecologico culturali da esso garantiti, l'intero pgt prende le mosse dal riconoscimento dei valori ambientali e paesaggistici espressi dalle diverse porzioni del territorio comunale e definisce, in via preliminare e prioritaria le politiche di tutela di tali porzioni di territorio.
In altri termini il piano assume in prima istanza la funzione custodiale dei suddetti beni comuni, dei quali deve essere preservata l'attitudine a garantire, a beneficio dell'intera comunità assunta in aggregato, di servizi ecologici e culturali - paesaggistici , sotto il profilo in alcuni casi estetico formale ed in altri casi identitario testimoniale.
Gli areali agro naturali risultano quindi nel documento di piano e nel presente piano della regole diversamente articolati e normati in funzione della loro appartenenza o meno a ambiti territoriali connotati dalla presenza di elevate valenze ecologico/ambientali o paesaggistiche che il presente piano intende prioritariamente preservare.
Nello specifico gli areali agro naturali si articolano come segue in funzione delle distintive proprie caratteristiche peculiari:

- *areale agro naturale ad elevata valenza ecologica interno al P.L.I.S. Sorgenti del Torrente Lura*
- *areale agro naturale ad elevata valenza paesaggistico-vedutistica interno all'ambito collinare del Ronco*
- *areale agro naturale ad elevata valenza paesaggistico-vedutistica lungo la direttrice della SP 23*

È prescritta la tutela degli elementi vegetali che caratterizzano il paesaggio, quali i filari alberati consolidati.
Negli areali agro naturali è fatto divieto di alterare le condizioni naturali del terreno, di alterare il deflusso naturale delle acque meteoriche, di asportare lo strato superficiale del terreno al di fuori delle normali pratiche colturali. Le strade dovranno essere mantenute con materiali naturali come da tradizione locale.
Nell'areale agro naturale il piano intende salvaguardare i preminenti caratteri ambientali, paesaggistici, ecologici in simbiosi con la salvaguardia e promozione dell'efficienza produttiva degli stessi.
È ammessa la realizzazione di reti idriche, elettriche, fognarie, telecomunicative, distribuzione gas metano, con le necessarie precauzioni per la tutela ambientale e paesaggistica dei luoghi.

36.1 – Areale agro naturale ad elevata valenza ecologica interno al P.L.I.S. Sorgenti del Torrente Lura

Tale areale riveste una rilevante valenza ecologica, ambientale e identitaria locale con l'articolazione del paesaggio agro-naturale che include al suo interno il nucleo cascinale Gerbo di Sopra - avente valenza storico testimoniale di architettura rurale (oggi non più funzionale ad alcuna attività agricola) - ed un'area di salvaguardia archeologica.

Le aree ricomprese in questo areale appartengono alla rete ecologica provinciale (ne sono elementi costitutivi fondamentali) e assieme agli areali boscati si pongono quale elemento di saldatura e continuità ecologica con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.
In questo areale quindi il piano intende prioritariamente salvaguardare e tutelare il fondamentale ruolo di cerniera ecologica e l'elevata valenza paesaggistica-identitaria-vedutistica espressa.
Per le ragioni esposte in tali aree non sono consentiti interventi di nuova edificazione anche per i soggetti aventi i requisiti di cui al titolo III della L.R. n. 12/2005 s.m.i. (ferma restando la possibilità di computare sulle aree gli indici di cui al titolo III della L.R. n. 12/2005 da localizzarsi eventualmente nell'areale della produzione agricola) in quanto l'eventuale edificazione comprometterebbe irrimediabilmente l'equilibrio naturale e paesaggistico dei luoghi mettendo a rischio il corridoio ecologico fondamentale.
Per le attività agricole esistenti alla data di adozione del P.G.T risultano consentiti gli interventi disciplinati dall'art. 38 delle presenti norme da localizzarsi all'interno dei comparti aziendali esistenti come specificamente individuati nelle tavole del piano delle regole e senza l'obbligo di rispetto della norma relativa alla distanza dalle zone del tessuto residenziale, comunque nel rispetto delle altre normative di settore vigenti.
E' fatta salva la disciplina riservata agli edifici esistenti non adibiti ad attività agricola.
Sono vietate attività di sfruttamento dell'energia eolica e solare comportanti l'occupazione di suolo agro naturale.
***36.2** (...)*
(...)

Art. 37 - Areali agronaturali - boscati

Comprendono le parti del territorio comunale caratterizzate dalla presenza di aree boscate, le quali presentano caratteri e valori naturalistici che si ritiene indispensabile tutelare da interventi che possano alterarle negativamente.
Esse si articolano nei seguenti areali:
- *areale agronaturale-boscato ad elevata valenza ecologica interno al P.L.I.S. Sorgenti del Torrente Lura;*
- *areale agronaturale-boscato ad elevata valenza paesaggistico-vedutistica interno all'ambito della Collina del San Mamette;*
- *areale agronaturale-boscato ad elevata valenza paesaggistico-vedutistica interno all'ambito collinare del Ronco;*
- *areale agronaturale-boscato ad elevata valenza paesaggistico-vedutistica lungo la direttrice della SP 23;*
- *areale agronaturale-boscato diffuso.*

Edificazione
In tutti gli areali boscati non è ammessa alcuna nuova edificazione, anche per i soggetti aventi i requisiti di cui al titolo III della L.R. n. 12/2005 s.m.i. salvo la realizzazione di opere di interesse pubblico e generale.
È permessa la manutenzione, il restauro, il risanamento e la ristrutturazione edilizia senza cambio d'uso e senza demolizione ricostruzione degli edifici esistenti, nel rispetto dei valori ambientali e delle caratteristiche e tipologie edilizie preesistenti.
Sono ammesse unicamente opere connesse alla conservazione e sviluppo forestale, alla salvaguardia idrogeologica, nonché l'attività pastorale ed opere di interesse pubblico e generale.
Destinazione
Le aree sono destinate alla coltura del bosco, a verde di ripa dei corsi d'acqua, nonché alla fruizione per parchi urbani e intercomunali, nel rispetto dei valori ambientali e dalle norme forestali vigenti.
Disposizioni particolari
È vietato il mutamento di destinazione delle aree con riduzione della superficie boscata salvo i casi di interesse pubblico.
Gli interventi dovranno garantire la puntuale salvaguardia dell'ambiente, senza alterazione della morfologia del terreno.
Sono vietati movimenti di terra, quali scavi, riporti o livellamenti, salvo quelli connessi alla realizzazione di opere autorizzate.
È vietata l'alterazione ambientale e la modificazione dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua, salvo interventi di regimazione delle acque, sistemazione idrogeologica o conservazione naturalistica.
Gli interventi ammessi dovranno essere realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica ed avendo cura di integrare le nuove opere con il contesto naturalistico e ambientale.
Sono ammessi interventi selvicolturali finalizzati alla manutenzione, rinnovo, miglioramento del bosco stesso.

33.1 – Tessuti storici - Nuclei di antica formazione

(...)